



Provincia di
Barletta - Andria - Trani

Regolamento
per la concessione di contributi,
sovvenzioni e patrocinio



Approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale
14 del 31/03/2011

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO E FINALITA'

Art. 2 CRITERI GENERALI

Art. 3 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DEI BENEFICI ECONOMICI

Art. 4 PATROCINIO

TITOLO II MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI

Art. 5 SOGGETTI BENEFICIARI

Art. 6 RICHIESTA DI CONTRIBUTI E SOVVENZIONI

Art. 7 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

Art. 8 CRITERI DI VALUTAZIONE, MODALITA' DI CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE

Art. 9 CONTRIBUTI A CARATTERE STRAORDINARIO

TITOLO III FORME DI PUBBLICITA'

Art. 10 ALBO PROVINCIALE DEI BENEFICIARI

TITOLO IV DISPOSIZIONI

Art. 11 NORME TRANSITORIE FINALI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della Legge 241/1990 e successive modificazioni, i criteri, le modalità, nonché le forme di pubblicità per la concessione di patrocini gratuiti, contributi finanziari e sovvenzioni per la realizzazione di iniziative di interesse pubblico a carattere solidale, sportivo, culturale, artistico, folkloristico, del tempo libero, di promozione territoriale turistica, ambientale, editoriale e produttiva, proposte dai soggetti beneficiari di cui all'art. 5 di questo regolamento, nel quadro delle funzioni amministrative di interesse provinciale individuate dalla legge al fine di curare gli interessi e di promuovere lo sviluppo della comunità provinciale.
2. Le attività oggetto di contributo dovranno svolgersi nell'ambito della Provincia, fatti salvi i casi di particolari iniziative intese a diffondere e valorizzare fuori dai suoi confini la conoscenza del territorio provinciale a fini produttivi, turistici, culturali e di solidarietà.
3. Potranno svilupparsi al di fuori del territorio nazionale le eventuali attività di cooperazione allo sviluppo svolte con riferimento a quanto previsto dalla Legge 22/02/1987 n. 49.
4. L'intervento della Provincia avviene nel rispetto degli indirizzi programmatici annuali e pluriennali adottati dal Consiglio e dalla Giunta Provinciale e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate per tale finalità.
5. In concomitanza all'approvazione del bilancio di previsione relativo all'anno successivo e nei limiti delle disponibilità finanziarie ivi previste, vengono forniti indirizzi generali inerenti:
 - a. Previsione dei criteri generali, delle caratteristiche e delle finalità delle attività e/o delle iniziative alle quali può essere concesso il contributo;
 - b. La tipologia, le finalità e le caratteristiche delle attività e/o delle iniziative alle quali è data priorità nella concessione dei contributi;
 - c. La misura massima delle risorse finanziarie destinate alla erogazione di contributi, di cui al presente regolamento.Essi possono altresì prevedere ogni indicazione generale ritenuta opportuna per indirizzare il Dirigente del Settore competente nell'applicazione dei criteri di valutazione previsti nel presente regolamento.
6. Il presente regolamento viene adottato dalla Provincia di Andria-Barletta-Trani nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, al fine di assicurare la massima trasparenza

e semplificazione nell'azione amministrativa ed il conseguimento del pubblico interesse al quale saranno finalizzate le risorse impegnate.

Articolo 2

Criteri generali

1. Alla concessione degli interventi e dei benefici economici provvede il Dirigente del Settore competente, previa attribuzione dell'obiettivo specifico nel P.E.G., con propria determinazione attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) Conformità agli obiettivi generali della Provincia fissati dalla Legge, dallo Statuto e dagli atti di programmazione generale e settoriale approvati dal Consiglio e dalla Giunta provinciale;
 - b) Rispondenza all'interesse collettivo in attuazione del principio di sussidiarietà.
 - c) Valenza provinciale dell'iniziativa;
 - d) Promozione e tutela dei diritti, delle libertà civili e delle dignità della persona umana, della famiglia nonché dei valori etici della comunità Provinciale;
 - e) Miglioramento della qualità della vita;
 - f) Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, storico, ambientale e sociale della Provincia e della sua immagine;
 - g) Promozione delle iniziative culturali in settori sperimentali o nuovi con particolare riferimento al mondo giovanile, del tempo libero e dello sport ed al volontariato sociale;
 - h) Sviluppo e valorizzazione delle potenzialità turistiche e del territorio;
 - i) Promozione della cultura della pace, della cooperazione, della integrazione multietnica e multiculturale e della solidarietà;
 - j) Promozione delle pari opportunità.

2. E' in ogni caso fatta salva l'applicazione del presente regolamento a quelle aree e tipologie di intervento che, pur non espressamente menzionate nei punti precedenti, per la natura, per le finalità perseguite e per conformità allo statuto della Provincia, appaiano meritevoli di usufruire dei benefici di cui al presente regolamento.

3. Gli interventi della Provincia volti a sostenere le attività e le iniziative culturali, celebrative ed educative dei soggetti pubblici e privati saranno effettuati nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di spesa pubblica ed in armonia con la programmazione provinciale e regionale.

4. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento tutte quelle attività di sponsorizzazione che abbiano la semplice ed unica finalità di segnalare ai cittadini la presenza della Provincia, così da promuoverne l'immagine.

Articolo 3

Tipologia degli interventi e dei benefici economici

1. La tipologia degli interventi e dei benefici economici erogati dalla Provincia si articola in:

- a) Contributi una tantum: erogazione di denaro volta a sostenere in modo occasionale, facendosi carico di una parte dei costi, iniziative a valenza provinciale e/o sovraprovinciale, ritenute valide e meritevoli secondo i principi della Legge, dello Statuto e del presente regolamento e purché le stesse si ispirino agli indirizzi programmatici della Provincia;
- b) Sovvenzioni: modalità con la quale l'Amministrazione Provinciale partecipa all'onere derivante da una iniziativa, opera od attività cui direttamente collabora nei termini stabiliti da apposito atto, convenzione o accordo di programma.
- c) Fornitura di targhe e/o coppe: modalità con la quale l'Amministrazione Provinciale sostiene manifestazioni a carattere prettamente locale.

Articolo 4 Patrocinio

1. Per patrocinio si intende la partecipazione senza oneri della Provincia ad iniziative di carattere socio-culturale, turistico, sportivo, ricreativo, che ritenga meritevoli di essere fatte proprie dell'Ente, mediante le agevolazioni consentite in materia di pubbliche affissioni.
2. La richiesta di patrocinio deve essere presentata, salvo casi di urgenza debitamente motivati, almeno 7 giorni prima all'Amministrazione la quale provvede, con propria formale autorizzazione, alla concessione dello stesso.
3. Il patrocinio concesso nella sola autorizzazione formale per l'utilizzo del logo della Provincia, deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa riportando, il logo stesso, con la dicitura patrocinio della "Provincia di Barletta-Andria-Trani" se il patrocinio è concesso dal Presidente della Provincia, con il patrocinio della "Presidenza del Consiglio" se è concesso dalla Presidenza del Consiglio.
4. Il patrocinio deve essere concesso a condizione che il richiedente si obblighi a distinguere, nella promozione dell'iniziativa, il logo istituzionale dai loghi privati e/o commerciali.
5. La concessione del patrocinio può accompagnarsi alla concessione dei vantaggi economici descritti nel precedente art. 3 di questo regolamento nei casi ed alle condizioni di volta in volta stabiliti. In tal caso la domanda deve contenere tutto quanto prescritto dall'art.6 del presente regolamento.

TITOLO II MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI

Articolo 5 Soggetti beneficiari

1. La Provincia può concedere contributi o sovvenzioni, per manifestazioni e iniziative di rilevanza provinciale, in favore di Enti pubblici e privati, Fondazioni, Istituzioni scolastiche pubbliche e private, cooperative, associazioni, organizzazioni di volontariato, Enti religiosi, società sportive, circoli culturali e ricreativi operanti in Italia, purché dai rispettivi statuti risultino non avere finalità lucrative e svolgere attività correlate all'oggetto della richiesta di contributo o sovvenzione.

2. Nel caso di manifestazioni e iniziative che assumono una valenza prettamente locale, la Provincia può concedere targhe e/o coppe, in favore di Enti pubblici e privati, Fondazioni, Istituzioni scolastiche pubbliche e private, cooperative, associazioni, organizzazioni di volontariato, Enti religiosi, società sportive, circoli culturali e ricreativi e comitati organizzatori appositamente costituiti, purché dai rispettivi statuti risultino non avere finalità lucrative e svolgere attività correlate all'oggetto della richiesta di contributo o sovvenzione.

Articolo 6

Richiesta di contributi e sovvenzioni

La concessione di contributi e sovvenzioni di cui all'art. 3 è subordinata alla presentazione di richiesta scritta da parte dei soggetti beneficiari, individuati nel precedente art. 5, che svolgono la loro attività nell'ambito delle aree indicate nell'art. 2.

Articolo 7

Modalità e termini di presentazione delle richieste

1. Le richieste di contributi o di sovvenzioni devono essere indirizzate all'Amministrazione Provinciale. Ai fini di ottimizzare la programmazione annuale dell'entità degli interventi e dei benefici economici assegnati, il termine per la presentazione delle domande è determinato di norma al 30 novembre e al 30 aprile di ogni anno. Tali scadenze verranno opportunamente rese pubbliche.

2. Il Dirigente del Settore competente può tuttavia prendere in considerazione domande per iniziative che, in quanto non programmabili o legate ad eventi non prevedibili, siano giunte fuori termine, sempre che sussista la compatibilità finanziaria.

3. Le istanze volte ad ottenere la concessione dei benefici di cui al presente regolamento dovranno pervenire a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente.

4. Il soggetto richiedente potrà avvalersi anche della possibilità di inviare la richiesta per fax e via telematica. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica saranno valide solo se sottoscritte mediante la firma digitale il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato.

5. Le richieste devono contenere:

- a) la denominazione, l'indirizzo, il codice fiscale e/o la partita IVA del soggetto richiedente;

- b) la descrizione dettagliata delle attività e/o dei programmi che si propongono per il finanziamento, corredata dalla relativa previsione di spesa (piano dei costi e dei ricavi), con indicato l'ammontare di eventuali altri contributi di enti pubblici o di privati, le eventuali risorse ricavabili dall'attività a pagamento, il conseguente disavanzo preventivato; la relazione illustrativa dell'iniziativa deve evidenziare le finalità e gli obiettivi, la rilevanza sociale e territoriale, i destinatari e i fruitori;
- c) l'impegno ad utilizzare il contributo o la sovvenzione esclusivamente per gli scopi per i quali esso è stato richiesto;
- d) l'impegno ad evidenziare su tutto il materiale promozionale e pubblicitario l'intervento della Provincia;
- e) la dichiarazione di essere dotati di statuto avente scopi conformi alla richiesta di contributo o sovvenzione, nella quale venga espressamente escluso lo scopo lucrativo;
- f) la dichiarazione di non appartenenza ad articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2/5/74, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18/11/81, n. 659.

6. In caso di mancanza o di carenza di uno degli elementi indicati al comma precedente l'ufficio preposto invita il richiedente ad effettuare le opportune integrazioni entro un termine non superiore a 15 giorni, decorso infruttuosamente il quale la richiesta non è ammessa. L'ufficio, altresì, può chiedere ogni altra notizia utile ai fini dell'intervento provinciale.

7. Sulla base degli indirizzi programmatici forniti dalla Giunta Provinciale e delle risorse destinate a tale finalità previste in bilancio, il Dirigente competente nella materia per la quale è richiesto il contributo o la sovvenzione istruisce tempestivamente le richieste pervenute, ne verifica l'ammissibilità e, sulla base della rispondenza ai criteri di cui all'art. 8 del presente regolamento, valuta l'importo del contributo. Sulla base degli esiti dell'istruttoria, il Settore competente redige un elenco dei soggetti beneficiari.

8. La stessa richiesta si rende necessaria anche nel caso di manifestazioni a carattere locale, per le quali sono previsti gli interventi di cui all'art. 3, lettera c). L'istruttoria e la relativa concessione sono curate direttamente dall'Ufficio competente.

Articolo 8

Criteri di valutazione e modalità di concessione e liquidazione

1. I benefici economici previsti dal presente regolamento sono definiti in conformità con gli indirizzi programmatici dell'Ente, con i parametri individuati dal presente regolamento e nei limiti delle disponibilità di bilancio e, comunque, in conformità con la legislazione vigente.

2. Il contributo potrà essere determinato nelle seguenti misure massime rispetto al costo complessivo previsto per la manifestazione, in funzione del grado di interesse pubblico riscontrato nel progetto.

Tipo di iniziativa	Misura massima del contributo
Iniziativa a carattere provinciale e regionale	30% del costo complessivo previsto
Iniziativa a carattere nazionale e internazionale	40% del costo complessivo previsto

3. A tal fine, si terrà conto della rispondenza della manifestazione agli indirizzi programmatici dell'Amministrazione provinciale, della valenza provinciale e sovraprovinciale dell'iniziativa.

I seguenti aspetti saranno oggetto di valutazione:

- esperienza e professionalità dei proponenti; fino a 8 punti
- qualità e consistenza del progetto e sua fruibilità; fino a 20 punti
- innovatività della iniziativa proposta ; fino a 10 punti
- risultati positivi ottenuti da precedenti edizioni della manifestazione; fino a 10 punti
- ritorno di immagine della Provincia; fino a 20 punti
- valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti, con particolare attenzione allo sviluppo di vocazioni distintive dell'ambito provinciale; fino a 12 punti
- capacità di attrarre visitatori provenienti soprattutto da altri territori; fino a 10 punti
- coinvolgimento della cittadinanza; fino a 10 punti

4. La somma dei singoli valori assegnati determina il punteggio generale attribuito ad ogni iniziativa. Vengono inserite in graduatoria, e pertanto valutate, le iniziative che raggiungono un punteggio non inferiore a 40 punti.

5. Alla liquidazione del contributo o della sovvenzione si provvede con determinazione dirigenziale, previa richiesta del beneficiario, corredata della rendicontazione e/o documentazione fiscale relativa alle spese effettivamente sostenute e di una relazione comprovante la corrispondenza tra il programma presentato e quello effettivamente realizzato.

6. Qualora la rendicontazione delle spese sostenute evidenzi un costo inferiore a quello indicato nel preventivo, il contributo o la sovvenzione saranno proporzionalmente ridotti.

7. La somma corrisposta non potrà comunque essere superiore alla differenza costi e ricavi a consuntivo.

8. Qualora si verifichi che l'iniziativa si sia svolta in maniera difforme da quanto proposto, o nel caso in cui non sia stata data la dovuta visibilità al contributo della Provincia, l'Ufficio competente, nell'esercizio legittimo del potere di autotutela, con atto adeguatamente motivato, può disporre la revoca del beneficio concesso.

Articolo 9

Contributi a carattere straordinario

In caso di manifestazioni o iniziative di varia natura aventi finalità umanitarie, culturali, sociali, sportive a valenza sovraprovinciale e proposte da Enti istituzionali o da organismi nazionali o internazionali di chiara fama, il Dirigente del Settore competente, su indicazione della Giunta Provinciale, valutato il pubblico interesse coinvolto, può concedere contributi anche a fronte di richieste pervenute oltre le date indicate nell'art. 7, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate.

TITOLO III FORME DI PUBBLICITA'

Articolo 10

Albo Provinciale dei Beneficiari

1. La pubblicizzazione dell'elenco dei soggetti destinatari dei benefici economici, riveniente dalla valutazione delle richieste secondo i criteri di cui all'art. 8, è assolta attraverso l'istituzione dell'Albo dei soggetti beneficiari ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 118/2000.
2. L'Albo è informatizzato e pubblico; esso può essere consultato da ogni cittadino presso l'Albo pretorio e per via telematica.
Copia dello stesso può essere rilasciata previa richiesta scritta.

TITOLO IV DISPOSIZIONI

Articolo 11

Norme transitorie finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti generali e di settore che disciplinano l'attività della Provincia.
2. La Provincia, in ogni caso, resta estranea nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione posti in essere fra i destinatari dei benefici previsti dal presente regolamento e soggetti terzi.
3. La Provincia non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali abbia accordato benefici economici.
4. Il presente regolamento entra in vigore nel momento in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione di Consiglio Provinciale di approvazione del regolamento stesso.